

STATUTO

**CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE NAZARENO
SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARPI MO VIA PERUZZI 44

Numero REA: MO - 372342

Codice fiscale: 02286531203

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Rep. n. 2388/1556

STATUTO

Titolo I

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita con sede nel comune di Carpi una Cooperativa denominata "Centro di Formazione Professionale Nazareno Società Cooperativa Sociale", abbreviabile in "C.F.P. Nazareno Soc. Coop. Soc.". Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Libro V, Titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Titolo II

Art. 3 - Scopo e attività mutualistica

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La Cooperativa fonda e orienta la propria attività a partire dall'esperienza cattolico cristiana proponendosi di realizzare gli ideali dalla stessa proposti. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché di formazione professionale ed educazione permanente ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna 17 luglio 2014, n. 12. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. La Cooperativa, inoltre, potrà comunque avvalersi anche delle prestazioni di terzi non soci. A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 - Oggetto

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è la promozione umana, civile e cristiana dei giovani e degli adulti, che attua attraverso proposte di formazione professionale e di studio e ricerca che mirano allo sviluppo integrale della persona. La Cooperativa intende raggiungere tali finalità con attenzione specifica ai giovani ivi compresi quelli che vivono in condizioni di abbandono morale, disagio materiale e sono a rischio di dispersione scolastica e agli adulti emarginati o a rischio di emarginazione sociale in quanto espulsi, o in via di espulsione, dal mercato del lavoro.



NOTAIO GAETANO CAPPELLI

41012 Carpi (MO) - Via Fratelli Cervi n.3 - Tel. 059 695080 - E-mail: studio@notaio cappelli.com

Nell'ambito delle proprie finalità, la Cooperativa può attuare iniziative a favore di portatori di handicap, persone sole, svantaggiate, anziani e immigrati, che siano volti ad offrire loro assistenza morale, materiale e culturale. La Cooperativa può promuovere raccolte di denaro o di beni per fini istituzionali o a favore di soggetti senza scopo di lucro che si occupino direttamente di soggetti svantaggiati.

Per la realizzazione del proprio scopo sociale, la Cooperativa si propone in particolare di:

- gestire ed organizzare centri di formazione professionale, offrendo in essi, quando lo si riterrà utile o necessario, vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di servizio;
- offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- promuovere, progettare, programmare, gestire, anche in appalto, corsi di addestramento formazione e/o specializzazione proponendoli a enti pubblici e privati, scuole, imprese e a qualsiasi utente;
- realizzare corsi di formazione in integrazione all'attività scolastica, anche per soggetti con fragilità e disabilità in carico ai servizi, percorsi di orientamento, strumenti di accompagnamento dei giovani al mondo del lavoro, tirocini formativi, nonché servizi, attività e strumenti finalizzati alla prevenzione dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile;
- realizzare attività di formazione continua e permanente volte alla qualificazione e riqualificazione professionale di adulti, con particolare attenzione agli adulti fragili, e/o con disabilità fuoriusciti dal mercato del lavoro o in situazioni di precarietà lavorativa in collaborazione e su segnalazione dei servizi territoriali e del Centro per l'Impiego;
- promuovere l'attivazione e la certificazione di tirocini formativi, finanziati e a mercato, anche per soggetti fragili o con disabilità, finalizzati a facilitare la transizione verso il mondo del lavoro;
- realizzare percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), partecipare ad ITS Academy, offrire formazione post-diploma e post-laurea, in collaborazione con realtà di eccellenza, centri di ricerca ed università;
- realizzare attività educative, culturali, sportive, ricreative e artistiche finalizzate al perseguimento degli scopi sopra descritti;
- svolgere la progettazione ed erogazione di eventi formativi rivolti ai professionisti della Sanità nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM);
- erogare borse di studio e/o sussidi a favore di soggetti svantaggiati, finalizzati al perseguimento di un reintegro sociale;
- svolgere consulenze, studi, ricerche, indagini, rapporti, progetti, analisi di qualità, valutazioni, collaborazioni, servizi di marketing, comunicazione, documentazione in ambito sociale, sanitario, solidaristico ed educativo;
- realizzare azioni di Politica Attiva del Lavoro, in collaborazione con i centri per l'impiego ed i servizi territoriali, attraverso percorsi individuali e di gruppo di orientamento al lavoro, accompagnamento all'inserimento lavorativo, analisi del mercato del lavoro e delle dinamiche che intercorrono tra

- offerta e domanda di lavoro;-----
- gestire il servizio inserimento lavorativo (SIL) luogo di osservazione e formazione al lavoro per soggetti con disabilità inviati dai servizi e dall'AUSL, con possibilità di sviluppare progetti e percorsi di re-inserimento lavorativo personalizzati;-----
 - costituire, promuovere, organizzare, gestire in proprio e per c/terzi uffici stampa, attività di relazioni pubbliche e centri di comunicazione e di documentazione in genere, sedi operative, centri di elaborazione dati, studio e ricerca negli ambiti in cui la società opera o si propone di operare, anche provvedendo allo studio, realizzazione, acquisizione, installazione ed addestramento all'uso, di materiale e di programmi per sistemi e apparecchiature informatiche, telematiche, elettroniche anche in rete e simili;-----
 - acquisire a qualunque titolo, commercializzare e fornire i prodotti, le attrezzature, gli apparecchi, i materiali, le tecnologie e quant'altro necessario, accessorio, attinente, connesso o conseguente alle prestazioni di cui alle precedenti lettere;-----
 - favorire la specializzazione individuale e la collaborazione fra i soci;-----
 - fornire consulenza e assistenza e svolgere attività e servizi direttamente o per c/terzi in ambito psicoterapeutico, socio-terapeutico, psicologico, sociale, educativo, riabilitativo, e dei servizi alla persona, nel rispetto della normativa sulle attività professionali e riservate;-----
 - creare servizi a favore dei soci e stimolare ed assistere il rapporto dei soci con la società e le istituzioni;-----
 - promuovere corsi, incontri, seminari, convegni, mostre fiere e congressi e simili a livello nazionale ed internazionale che si dimostrino utili per il conseguimento degli scopi;-----
 - svolgere lezioni, seminari e cicli di conferenze aperte al pubblico;-----
 - tradurre, produrre, fare edizioni, pubblicare libri, monografie, articoli e simili, compresi supporti audiovisivi, informatici e multimediali, nel rispetto e sotto tutela del diritto d'autore ove previsto, e aggiornare e sviluppare una biblioteca specializzata;-----
 - svolgere attività editoriale e giornalistica, richiedendo ove necessario le apposite autorizzazioni;-----
 - accettare donazioni e contributi;-----
 - organizzare viaggi e vacanze o analoghe iniziative per finalità lecite e coerenti con gli scopi sociali;-----
 - svolgere - anche con l'ausilio degli enti pubblici e del Fondo Sociale Europeo-----
 - attività di formazione verso i soci, i dipendenti, i fruitori dei servizi, nonché verso chiunque, a vario titolo, partecipi o condivida le attività della Cooperativa o ne richieda la collaborazione o la prestazione;-----
 - assumere, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre Imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni; dare adesioni ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;-----
 - compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare

re, commerciale e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali;_____

- gestioni asili nido ed asili;_____

- assistere e facilitare i soci nel reperimento del lavoro in genere da eseguirsi dai soci con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità._____

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c._____

Art. 5 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica_____

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo._____

Art. 6 - Normativa applicabile_____

Alla Cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991, n. 381 e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili._____

Titolo III_____

Art. 7 - Numero e requisiti dei soci cooperatori_____

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c.. Se, durante la vita della Cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie. Possono essere soci: - le persone fisiche che, svolgendo la propria attività lavorativa, possono collaborare al raggiungimento delle finalità sociali, in conformità alla legge e al presente statuto; - le persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente,

nella qualità di soci volontari, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari, a differenza degli altri soci, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa .

Art. 8. - Conferimenti e azioni dei soci cooperatori

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Art. 9 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente statuto, eccetto la richiesta di esperienza, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata dall'organo amministrativo in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 24 del presente statuto: a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa; Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione -o

inserimento- fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 19 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 10 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 5 ovvero con delibera dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla Cooperativa. In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della Cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto: - delle dichiarazioni contenute nella domanda, - della documentazione ad essa allegata, - di ogni altra informazione comunque acquisita, - della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio, - della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci. L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 12 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare: - il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, - la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria. Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la Cooperativa in conformità ai regolamenti approvati. Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e

delle deliberazioni adottate dagli organi della Cooperativa . Per tutti i rapporti con la Cooperativa , il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 13 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 14 - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della Cooperativa , se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 15 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti: - dal presente statuto - dalle disposizioni di legge sulle società cooperative - dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso: a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione c - la trasformazione della Cooperativa in altro tipo di società o altro ente Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda sia il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici.

Art. 16 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo: 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico; 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di

imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa; 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici; 5) per fallimento del socio; 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 17 - Morte del socio

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune. In caso contrario gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 18 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende: il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e i dividendi eventualmente maturati e non corrisposti. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo. Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Art. 19 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV

Art. 20 - Soci Sovventori

Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Art. 21 - Conferimenti dei Soci Sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 20 del presente Statuto. I conferimenti stessi possono avere ad

oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00 (venticinque euro).

Art. 22 - Acquisto della qualità di Socio Sovventore

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse; c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci lavoratori; d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso. Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 23 - Diritti dei Soci Sovventori

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto. A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Art. 24 - Obblighi dei Soci Sovventori

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità. I soci sovventori sono obbligati: a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento; b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 25 - Trasferimento delle azioni dei Soci Sovventori

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di amministrazione.

Art. 26 - Recesso dei Soci Sovventori

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma 20.1 lettera d), art. 20. In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutata ai sensi del successivo art. 18 del presente Statuto.

Titolo V

Art. 27 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori; 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; b) dalla riserva legale indivisibile e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni; d) dalla riserva straordinaria; e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori); f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. Le riserve, salve quella di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 28 - Prevalenza della mutualità

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto: a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 29 - Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in azioni. Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 30 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Nella redazione del bilancio devono essere

riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%; b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della l. 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della l. 31.1.1992 n. 59; d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa; f) la restante parte a riserva straordinaria.

Art. 31 - Ristorni

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'Organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni). Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri definiti dall'assemblea di volta in volta su proposta del consiglio di amministrazione o più specificamente ed analiticamente disciplinati da eventuale regolamento interno.

Titolo VI

Art. 32 - Strumenti finanziari partecipativi

Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 c.c., i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della l. n. 59/1992 e di cui ai precedenti Ca-pi II e III.

Art. 33 - Conferimento e azioni dei soci finanziatori

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25. La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Art. 34 - Modalità di emissione delle azioni

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti

disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c., autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi. Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo art. 33.1, lett. e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 35 - Diritti patrimoniali

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lett. a) dell'art. 2514 c.c. La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 36 - Recesso dei soci finanziatori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di sei a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437 bis ss. c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 37 - Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria. L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della delibe-

razione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili. Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V del c.c.

Art. 38 - Strumenti finanziari non partecipativi

La cooperativa, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi. La delibera dell'assemblea straordinaria stabilirà le norme statutarie che disciplinano: a) il procedimento di emissione da parte dell'organo amministrativo; b) i diritti che tali strumenti conferiscono nonché le condizioni di esercizio di tali diritti; c) la legge di circolazione; d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso e) le eventuali condizioni di riscatto.

Titolo VII

Art. 39 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 40 - Convocazione

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:—
a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;—
b) pubblicazione su un quotidiano scelto tra "La Repubblica" e "Il Resto del Carlino", edizioni nazionali, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;—

c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente art. 30 per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della presentazione della richiesta. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 41 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società per azioni, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 42 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 9. Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Art. 43 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla Cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Titolo VIII

Art. 44 - Forma di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da tre a quindici membri eletti dall'assemblea. Un componente del Consiglio è scelto tra una terna di nomi indicata dall'Ente Diocesi di Carpi, nella persona del Vescovo, nei termini e con le modalità autonomamente determinate dall'Ente Diocesi medesimo. Tale scelta è rimessa all'Assemblea ordinaria, salvo che per l'ipotesi di cooptazione. In tale ipotesi la Diocesi indicherà ai consiglieri la terna di nomi, tra i quali dovrà scegliersi il nuovo consigliere.

Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori non potranno essere eletti per più di tre mandati consecutivi, salvo deroga motivata e votata dall'assemblea.

Art. 45 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non prov-

vede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.—— La convocazione è fatta a mezzo lettera fax, posta elettronica certificata pec o mail, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che gli Amministratori e l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.——

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.——

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.——

L'intervento in consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante audio o video conferenza. In tali casi ciascun consigliere che interviene mediante audio o video conferenza deve essere identificato. A tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.——

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.——

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché: - sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.——

Art. 46 - Sostituzione degli amministratori——

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.. Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli ammini-

stratori.....

Art. 47 - Poteri di gestione.....

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della Cooperativa. Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina. Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.....

Art. 48 - Deleghe.....

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, se presente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.....

Art. 49 - Rappresentanza.....

La rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.....

Art. 50 - Rimborsi e compensi.....

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.....

Titolo IX.....

Art. 51 - Organo di controllo e revisione contabile.....

L'Organo di controllo, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, è costituito dal Collegio Sindacale che si compone di almeno tre membri effettivi e due supplenti, o da un Sindaco unico, a scelta dell'assemblea che nomina l'organo di controllo. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi sociali, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'ap-

provazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti sono rieleggibili. La loro retribuzione annuale è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Al Collegio Sindacale o al sindaco unico può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale o al sindaco unico, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi. I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Titolo X

Art. 52 - Scioglimento.

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina i liquidatori determinando: - il numero dei liquidatori; - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; - a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione.

Art. 53 - Devoluzione.

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine: a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati; b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati; c) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

F.to Zini Sergio

F.to Gaetano Cappelli Notaio